OSSERVATORIO SULLA GIUSITIZIA CIVILE

GRUPPO MEDIAZIONE NEGOZIAZIONE ADR e GRUPPO PERSONE MINORI FAMIGLIE

Milano

RIUNIONE DEL 22.03.2023

Presenti all'incontro:

Dott.ssa Elena Riva Crugnola coordinatrice Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano

Dott.ssa Orsola Arianna co-referente gruppo Mediazione Negoziazione ADR

Dott.ssa Caterina Caniato Trib. Monza e Brianza

Dott.ssa Ilaria Gentile Trib. Milano

Dott.ssa Angelamaria Serpico Trib. Milano

Dott. Alfonso Lanfranconi

Avv. Antonella Ratti

Dott.ssa Ida Pernarella

Nell'incontro odierno, il gruppo si era prefissato di proseguire con l'analisi delle modifiche introdotte al d.lgs 28/2010.

Tuttavia, in apertura viene presentato un aggiornamento in merito agli Elenchi dei Mediatori Familiari. Nelle more dell'incontro, sono stati condivisi alcuni documenti tra le coordinatrici del gruppo ADR e Famiglia con le dottoresse Caniato, Di Peppe, Serpico e Riva Crugnola come da verbale del 6 marzo, ovvero:

1- l'estratto della norma con le indicazioni per la creazione dell'elenco

2- Un testo ad opera dell'Osservatorio di Bologna che offre una sintesi dell'attività e formazione del mediatore familiare

3- Un elenco delle principali associazioni con indicato il numero dei soci in Lombardia e il link del sito. Per la Federazione delle Associazioni il link di statuto e codice deontologico

4- A titolo esemplificativo il codice deontologico di una delle Associazioni

5- A titolo esemplificativo il regolamento di una delle Associazioni che riporta le modalità di accesso alla professione, i contenuti e la durata dei master, la formazione continua obbligatoria, come sono istituite le commissioni d'esame, come avviene la vigilanza sull'operato dei mediatori

6- Un modello di domanda da presentare ai Tribunali disposto da alcune Associazioni

7- Il questionario disposto dal gruppo di lavoro sulla base delle criticità emerse nel corso degli incontri del 21 febbraio e 6 marzo.

La dott.ssa Riva Crugnola ha comunicato i nominativi dei referenti del gruppo di lavoro dell'Osservatorio che si stanno occupando degli Elenchi dei M.F. al dott. Roia, Presidente ff del Tribunale di Milano.

È stato abbozzato un modello di domanda che i M.F. potranno presentare ai Tribunali, integrando quello disposto dalle Associazioni di Mediatori Familiari con le indicazioni e osservazioni emerse nel corso dell'incontro del 6 c.m.

È stata anche disposta una scheda di raffronto sul Patrocinio a spese dello Stato in NA e Mediazione civile.

Copia di tale scheda unitamente al questionario da sottoporre ai Tribunali lombardi in merito all'Elenco dei M.F. e una bozza di domanda per l'iscrizione sono state inviate a tutti i membri del gruppo di lavoro per agevolare il confronto del prossimo 12 c.m.

Il gruppo si interroga sulla opportunità che i Presidenti dei Tribunali possano inviare la richiesta della nomina del M.F. da inserire nella Commissione per la formazione degli Elenchi a tutte le Associazioni di M.F. iscritte presso il Ministero dello Sviluppo Economico ex L. n. 4/2013 o se sia più opportuno che siano le Associazioni stesse a farsi parte diligente ad inviare i nominativi. Emerge il dubbio di come, nel caso di invio di più nominativi da parte delle diverse Associazioni, individuare il M.F. da inserire nella Commissione. Forse i Presidenti potrebbero convocare le Associazioni per un confronto finalizzato alla individuazione di un unico nominativo concordato. Il ruolo del M.F. risulta particolarmente delicato e in potenziale conflitto di interesse, dovendo esprimersi sull'inserimento nell'Elenco di se stesso e dei colleghi ma anche valutare le segnalazioni disciplinari (art. 12-ter ultimo periodo: "*Si applicano gli articoli 19, 20 e 21, in quanto compatibili*"). Sul punto, la Corte potrebbe svolgere un ruolo di garante della procedura.

Dal confronto tra i presenti, emergono due particolari elementi di criticità: 1- il Commissario Mediatore dovrebbe valutare anche la propria idoneità ad essere iscritto nell'Elenco e lui stesso potrebbe essere oggetto di una segnalazione disciplinare 2- come armonizzare il ruolo di Commissario Mediatore con la professione di avvocato.

In merito alla prima questione, la norma art 12-ter primo periodo, prevede che il Mediatore sia *"designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attività nel circondario del tribunale".* Pertanto, non è previsto l'obbligo di essere iscritto da almeno 5 anni ad una delle Associazioni. Ci si interroga sulla opportunità che il Commissario Mediatore possa essere qualcuno che non ha ancora maturato i requisiti per essere esso stesso iscritto nell'Elenco. Non sembra tuttavia opportuno delegare questa funzione ad un Mediatore meno esperto dei colleghi che dovrà valutare. Viene rilevato che, a differenza del requisito della residenza nella circoscrizione del tribunale necessario per l'iscrizione nell'Elenco, il Commissario Mediatore deve esercitare la propria attività nel circondario del tribunale. Quindi, se in un caso il requisito è quello della residenza, nell'altro è il luogo di esercizio della professione. Il Commissario Mediatore potrebbe essere individuato in un professionista che non è anche residente ma solamente esercita nel circondario del Tribunale[1]. Tale criterio dell'esercizio della professione, porta al secondo elemento di criticità. Ci si interroga se sia garantita la terzietà del Commissario Mediatore, che sia anche avvocato, nel valutare colleghi che possono essere controparti giudiziali o diretti concorrenti professionali in quanto avvocati oltre che mediatori, oppure, viceversa, che sono colleghi di studio o eletti nei consigli degli Ordini di appartenenza. Il tutto poi alla luce della funzione di valutatore delle segnalazioni disciplinari come componente della Commissione. Forse, per il ruolo di Commissario Mediatore sarebbe più idoneo un M.F. non avvocato. Questo favorirebbe anche la valutazione di quei criteri di inserimento nell'Elenco non concernenti la conoscenza della disciplina giuridica della famiglia ma attinenti alla competenza in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere.

Il gruppo si interroga sulla possibilità che ci siano degli "scambi" di Commissari M.F. all'interno del Distretto in modo da assicurare la terzietà e imparzialità del M.F. rispetto ai colleghi mediatori da inserire negli elenchi e, poi, in caso di segnalazioni disciplinari.

L'analisi si concentra poi sulla revisione dell'Elenco che la norma prevede ogni quattro anni come da art. 12-ter ultimo periodo "*Ogni quattro anni il comitato provvede alla sua revisione per eliminare coloro per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 12-quater o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio*". Si ritiene che la interpretazione più corretta sia che la revisione avvenga ogni quattro anni solo per la cancellazione dei M.F. che non dovessero più avere i requisiti necessari ma che non vi sia alcun

[1] In merito alla criticità rappresentata dal criterio della residenza per essere iscritti nell'Elenco si è già detto nell'incontro del 09.02.2023: molti Mediatori esercitano in territori non corrispondenti alla residenza anagrafica

impedimento ad una integrazione costante e periodica di quanti, avendo maturato i requisiti, facciano domanda di essere inseriti nell'Elenco. Pertanto, l'Elenco potrà essere costantemente aggiornato.

La dott.ssa Caniato comunica di aver preso contatto con il Presidente della Corte per chiedere di trovare una modalità condivisa tra tutti i Tribunali per ricevere le domande di iscrizione dei Mediatori: creare un indirizzo specifico cui inviare domanda con gli allegati e un sistema informatico uguale per tutti.

Per veicolare le informazioni si potrebbe fare riferimento ai RID (referenti distrettuali per l'innovazione).

Sarebbe ottimale trovare una soluzione comune a livello Distrettuale. La dott.ssa Caniato ha preso quindi contatto con il dott. Roia, Presidente ff del Tribunale di Milano, la dott.ssa Cattaneo, Presidente della nona Sezione Civile del Tribunale di Milano che si occupa di famiglia e il dott. Consolandi, Presidente della seconda Sezione Civile - Famiglia e diritti fondamentali della persona del Tribunale di Brescia.

Lunedì prossimo è previsto un incontro con i tecnici informatici per valutare come individuare il miglior strumento informatico. L'idea è quella di aggiungere un'applicazione nel sito dei Tribunali. Dopo l'incontro, la dott.ssa Caniato invierà un aggiornamento in modo da poter poi raccogliere quesiti, domande e idee da sottoporre ai tecnici. Per agevolare una riflessione e poi un confronto, condivide due documenti: uno di sintesi sulle modalità di iscrizione nell'elenco da parte dei M.F. evidenziandone le criticità e uno per organizzare il lavoro con i tecnici informatici.

Il gruppo si confronta sulla miglior modalità di far pervenire il questionario ai Presidenti dei Tribunali Lombardi. Dopo l'incontro di lunedì si valuterà chi provvederà ad inviare una mail contenete il questionario e la bozza di domanda. In merito a quest'ultima, si decide di modificare la prima domanda come segue: *come si procede alla formazione del Comitato per l'istituzione dell'Elenco per quanto riguarda il M.F. ex art. 12 ter.* In merito alla bozza di domanda, si decide di inserire un ulteriore quesito: *competenze specifiche in relazione all'età dei figli minori.*

****

I presenti affrontano quindi la modifica introdotta dalla Riforma in merito al **Patrocinio a spese dello Stato nella N.A. e nella Mediazione Civile e Commerciale**.

Le modalità per l'ammissione anticipata al Patrocinio, nomina dell'avvocato, determinazione e liquidazione delle parcelle nonché revoca dell'ammissione sono speculari nelle due procedure. L'Ordine degli Avvocati è chiamato a svolgere una nuova e delicata funzione. L'avv. Ratti comunica di aver preso contatto con l'Ordine di Milano. Sarebbe utile un confronto con il referente presso il Tribunale o, nel caso in cui non fosse nominato, chiederne la designazione da parte del dott. Roia. La dott.ssa Caniato riferisce che presso il Tribunale di Monza è in uso un protocollo che dovrà probabilmente essere aggiornato. Il gruppo coinvolgerà i propri membri appartenenti all'Ordine degli Avvocati di Monza per un confronto su come adeguarsi alla riforma.

Il gruppo si interroga sui rischi della mancata partecipazione alla mediazione per la parte che può essere ammessa al Patrocinio a spese dello Stato: non troverebbe applicazione l'ammenda corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio ma il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Sarebbe utile che gli Organismi di Mediazione inserissero nella convocazione in mediazione una nota informativa sulla possibilità di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato per i soggetti non abbienti e il rischio connesso alla mancata partecipazione senza giustificato motivo alla Mediazione. In questo modo, la parte non abbiente verrebbe a conoscenza della possibilità di beneficiare dell'assistenza legale e di reperire un Avvocato iscritto nella lista di coloro che sono abilitati per il Patrocinio, non incorrendo così nel rischio di essere penalizzata nell'eventuale successivo giudizio per la mancata partecipazione.

Parimenti, potrebbe essere inserito nell'invito a stipulare convenzione negoziale un avviso della possibilità di accedere al Patrocinio a Spese dello stato anche per la Negoziazione Assistita.

È pacifico che, nel caso in cui il soggetto non abbiente debba essere promotore della Mediazione o della N.A., sia obbligo deontologico dell'Avvocato informarlo sulla possibilità di essere ammesso al Patrocinio a spese dello Stato.

Il nuovo Art. 5-bis del d.lgs 28/2010 ha definitivamente stabilito che in caso di **opposizione a decreto ingiuntivo** l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. La norma specifica altresì che: *"Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione 199 se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese".* La norma quindi si è allineata in via definitiva a SSUU sentenza n. 19596-20 del 18.09.2020.

Viene affrontato il tema della possibilità per la Parte di **delegare terzi alla partecipazione alla Mediazione**. L'Art. 8 (procedimento) al comma 4 dispone che *"Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale".*

Ci si è lungamente interrogati, in passato, sulla forma e il contenuto della procura che la parte deve rilasciare al delegato. La giurisprudenza è unanime nel ritenere che la procura debba essere procura speciale sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato, e debbano essere conferito al delegato il più ampio potere di conciliare. Non è sufficiente la procura alle liti. Ha infatti chiarito la Corte di Cassazione, III sez. civ., con sentenza n. 8473 del 27.03.2019 che le parti devono partecipare personalmente ma possono farsi sostituire da terzi (anche dal legale) purchè con procura speciale sostanziale. Non basta procura autenticata dal difensore e non basta procura notarile in cui non siano specificati i poteri.

La giurisprudenza si è più volte orientata nel ritenere che la procura speciale sostanziale debba essere autenticata dal notaio[2]. È stato anche rilevato che la procura potrebbe essere autenticata dal Comune in persona del Sindaco o di Funzionario Comunale. In ogni caso, anche nella prassi, gli Organismi di Mediazione hanno ad oggi operato una distinzione tra la procura rilasciata dalla Parte per la partecipazione alla Mediazione e la sottoscrizione di un accordo che non preveda la conclusione di uno dei contratti o il compimento di uno degli atti ex art. 2643 c.c. che necessiti della trascrizione dello stesso e l'autentica da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

La nuova formulazione del comma 8 ripropone il tema della forma e del contenuto della procura, definendola *delega* e riportandosi genericamente ai poteri necessari per la composizione della controversia. Solo *ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale*. Pare quindi riproporsi la distinzione tra delega a partecipare e procura a sottoscrivere in determinate circostanze.

Per quanto riguarda la partecipazione alla Mediazione da parte delle **Pubbliche Amministrazioni** l'art. 8 comma 4 evidenzia: "*I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia*". L'art. 11-bis (Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche) specifica che "*Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20"*. L'art 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 viene quindi

[2] Trib. Avellino, dr De Tullio, sent. 13.01.2020; Corte d'Appello Napoli, est Onorato, sent. 29.09.2020; Trib. Pavia, est Rocchetti, sent. 13.09.2021; Trib Milano, est. Carnì, sent. 04.10.2021; Trib. Latina, est Galasso, ord 28.12.2021; contra Trib. Salerno, dr Caputo, ord 14.05.2020)

modificato come segue: *dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-01.bis. In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma (MODIFICHE ALLA LEGGE 14 GENNAIO 1994, N. 20) 1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-01.bis. In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.».*

Tale previsione è entrata in vigore lo scorso 28 febbraio e si applica anche ai procedimenti già pendenti a tale data. Inoltre, il comma 4 dell'art. 12-bis (Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione) prevede in modo specifico che, in caso di mancata partecipazione della PA alla mediazione, il giudice trasmetta copia del provvedimento adottato nei confronti della PA al Pubblico Ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.

Per quanto riguarda la N.A., l'art. 2 (Convenzione di negoziazione assistita da più avvocati) al comma 1 ultimo periodo, prevede che "*È fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente".* In merito alla mancata accettazione dell'invito a negoziare, o il mancato riscontro all'invito a negoziare, comporta le conseguenze riportate all'art. 4 comma 1 *"L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96, primo, secondo e terzo comma, e 642, primo comma, del codice di procedura civile".* Non è previsto, come per la mediazione civile e commerciale, l'invio della sentenza da parte del giudice al Pubblico Ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.

La norma tende quindi ad incentivare la partecipazione delle PA e la sottoscrizione degli accordi di conciliazione e mediazione.

Il gruppo si interroga poi sul contenuto delle ordinanze di rinvio alla mediazione da parte del giudice ex art. 5-quater (**Mediazione demandata dal giudice**): "**1.** *Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.* **2.** *La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.* **3.** *All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.".* Pertanto, secondo la norma, la mediazione demandata deve essere disposta con ordinanza motivata e, dunque, non con formule stereotipate ma con riferimento a specifici indici di mediabilità.

Come già avviene, è opportuno che il giudice preavverta le Parti delle conseguenze del mancato esperimento della mediazione da lui delegata sia per quanto concerne l'improcedibilità che per quanto previsto ex art. 12bis[3]. Appare comunque utile, al fine di incentivare lo svolgimento della mediazione, che il giudice

[3] art. 12-bis (Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione)
1. Dalla mancata partecipazione al primo incontro senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

nell'ordinanza ricordi altresì i benefici economici derivanti dalla conciliazione in sede di mediazione ex art. 20 (Credito d'imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione) che conferma e amplia i benefici fiscali già previsti dalla norma:

comma 1. *"Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento."* comma 3 *"È riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto".*

Tali benefici si aggiungono a quelli previsti all'art. 17 (Risorse, regime tributario e indennità) comma 1 *"Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura".* Comma 2 *"Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente".*

La dott.ssa Riva Crugnola segnala un elemento di criticità nel limite temporale entro il quale il giudice può disporre la mediazione demandata. Infatti, tale provvedimento è rimasto ancorato, per un evidente refuso del legislatore, al momento della precisazione delle conclusioni, momento oggi non più identificabile con una udienza, sicché il limite temporale in questione dovrà essere letto come riferito, in analogia con quanto previsto dall'art.185bis cpc, al momento della fissazione della udienza per la remissione della causa in decisione.

Viene brevemente accennato l'art. 5-quinquies (**Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione**) che sarà ripreso la prossima volta. Emerge da subito l'importanza di un coinvolgimento delle Università nella formazione dei Magistrati. La dott.ssa Caniato, in considerazione del comma 3[4] , propone al gruppo una riflessione sull'uso della Intelligenza Artificiale per la verifica dei dati sulla mediazione delegata e sulla sua efficacia.

I lavori del gruppo riprenderanno in data 26.04.2023 ore 18 con modalità on line

Report a cura di Orsola Arianna

---

3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.

[4] *"Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica"*

Questionario per i Tribunali

- Come si procede alla formazione del Comitato per l'istituzione dell'Elenco per quanto riguarda il M.F. ex art. 12 ter
- È disposto un modulo da compilare cui allegare la doc. ex art. 12 quinquies o con quale modalità deve essere presentata la domanda di inserimento nell'elenco
- A chi deve essere inoltrata la domanda con la documentazione (mail dedicata; Indirizzo di posta ordinaria; sportello presso il Tribunale)
- Termine per la presentazione della domanda
- Con quali modalità sarà aggiornato l'elenco ogni quattro anni

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI

_____

Oggetto: Domanda di iscrizione in elenco di Mediatori Familiari ex artt. 12 quater e quinquies disp. att. c.p.c.

Il/La sottoscritto/a *_____

consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.)

CHIEDE

l'iscrizione nell'elenco dei Mediatori Familiari istituito ai sensi degli artt. 12 bis e segg. Disp. att. c.p.c.

E DICHIARA

(ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

-di essere nato/a a* _____

-provincia di* _____

-il (GG/MM/AA)*_____

-Codice Fiscale*_____

-recapito telefonico*_____

-e-mail ordinaria (PEO)*_____

-e-mail certificata (PEC)*_____

-sito internet o nome identificativo social_____

-di essere residente nella circoscrizione del Tribunale, ossia nel Comune di* _____

via/p.zza*_____n°_____

- di aver conseguito la laurea in _____

-di esercitare la professione di Mediatore Familiare nel Comune di:

(indicare tutti gli indirizzi presso i quali viene esercitata l'attività professionale e la denominazione dell'eventuale Associazione/Spazio di mediazione/Centro pubblico o privato)

- _____via_____n°_____
  Presso_____
- _____via_____n°_____
  Presso_____
- _____via_____n°_____
  Presso_____

-di avere il domicilio fiscale nel Comune di:

(da compilare in caso di non coincidenza tra residenza anagrafica e domicilio fiscale come risultante da Partita Iva / Iscrizione alla Camera di Commercio / domicilio fiscale dichiarato all'Agenzia delle Entrate / indirizzo del luogo di lavoro in caso di dipendenti presso strutture pubbliche tipo ASL, Comuni, Consultori verificabile dal contratto di lavoro)

_____via/piazzza_____n°_____

Presso_____

-di essere iscritto/a presso l'Associazione Professionale di Mediatori Familiari denominata*:

_____

inserita nella Sezione 2a dell'elenco tenuto presso il Ministero dello Imprese e del Made in Italy (già MiSE) ai sensi della L. 14 gennaio 2013, n. 4;

-di essere iscritto/a nella predetta Associazione dal (GG/MM/AA)*_____;

-di essere in possesso di Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi rilasciato dalla predetta Associazione professionale ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013 n. 4 in data (GG/MM/AA)*_____;

-di seguire il modello di mediazione_____

A) di aver acquisito specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere attraverso i seguenti percorsi di Formazione/Aggiornamento: *(schema da replicare per ogni percorso di Formazione / Aggiornamento / Dottorato / Attestazioni / Certificazioni ritenuti utili)*

- Percorso di Formazione / Aggiornamento:
  (specificare il tipo di corso, master, seminario)

  _____

  _____

  conseguito il (GG/MM/AA) _____

  presso_____

- Dottorato di ricerca:

  _____

  conseguito il (GG/MM/AA) _____
  presso _____;

- Competenze specifiche in relazione all'età dei figli minori:

  _____

  conseguito il (GG/MM/AA) _____
  presso _____;

- Altre Attestazioni/Certificazioni:

  _____;

  conseguito il (GG/MM/AA) _____;

  presso _____;

B) ATTIVITA' DI DOCENZA / SUPERVISIONE / FORMAZIONE / TUTORAGGIO

(schema da replicare per ogni attività di Docenza / Formazione / Tutoraggio / Supervisione ritenuti utili)

- Di essere supervisore e/o formatore nell'ambito dei master di mediazione familiare:
  (specificare ruolo)

  _____

  Da (GG/MM/AA)_____

  Per l'Associazione Nazionale _____

- Di svolgere/aver svolto attività di docenza in master /seminari di mediazione familiare:

  Periodo da (GG/MM/AA) _____ a (GG/MM/AA) _____

Nel Corso / Master di _____

In materia di / argomento trattato_____

Organizzato da _____

Presso _____

(oppure)

In data (GG/MM/AA) _____

In materia di / argomento trattato_____

Organizzato da _____

Presso _____

C) ATTIVITA' ACCADEMICA RICONDUCIBILE ALLA MEDIAZIONE FAMILIARE, AL DIRITTO DI FAMIGLIA, ALLE ADR *(schema da replicare per ogni attività di Docenza / Formazione / Tutoraggio / Supervisione ritenuti utili)*

- Titolo o ruolo ricoperto _____
- Presso Università di _____
- Facoltà di _____
- Da (GG/MM/AA) _____

  (oppure)
- Anno accademico _____

D) PUBBLICAZIONI ATTINENTI DIRITTO DI FAMIGLIA – MEDIAZIONE FAMILIARE – TUTELA DEL MINORE E DELLE FRAGILITA' – VIOLENZA DI GENERE E FAMILIARE

(schema da replicare per ogni pubblicazione)

- **Titolo dell'opera /edizione / rivista** _____
- **Titolo del contributo**_____
- **Editore**_____
- **Anno** _____

E) ALTRE ATTESTAZIONI SPECIFICHE / SPECIALIZZAZIONI NELL'AMBITO DEL DIRITTO DI FAMIGLIA – TUTELA DEL MINORE – VIOLENZA DI GENERE O IN FAMIGLIA – TUTELA DI SOGGETTI FRAGILI (ad es. coordinazione genitoriale, curatore speciale del minore, amministratore di sostegno)

(schema da replicare per ogni Attestazione / Specializzazione ritenute utili)

- Titolo conseguito_____
- In data (GG/MM/AA) _____
- Rilasciato da _____

F) ALTRE ATTESTAZIONI GENERICHE / CERTIFICAZIONI / DIPLOMI / SPECIALIZZAZIONI ATTINENTI A MEDIAZIONE – CONCILIAZIONE – ADR – GESTIONE DEI CONFLITTI – TUTORAGGIO – COACHING - COUNSELOR *(schema da replicare per ogni Attestazione / Certificazione / Diploma / Specializzazione ritenuti utili)*

- Titolo conseguito_____
- In data (GG/MM/AA) _____
- Rilasciato da _____

G) ASSOCIAZIONI DI APPARTENENZA ATTINENTI ALL'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE FAMILIARE – DIRITTO DI FAMIGLIA – TUTELA DEL MINORE – VIOLENZA IN FAMIGLIA O DI GENERE – PREVENZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI *(schema da replicare per ogni Associazione)*

- Denominazione_____

H) ALTRE INFORMAZIONI UTILI

_____

_____

_____

di essere di condotta morale specchiata e a tal fine dichiara

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; (in caso contrario indicare quali) *_____;

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali né di avere, altresì, carichi pendenti; (in caso contrario indicare quali) *_____

Firma*

_____

- di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. che i dati personali forniti siano trattati, anche con strumenti informatici, dal Tribunale, esclusivamente per le finalità della presente domanda* [ ] SI [ ] NO;
- di acconsentire alla condivisione / pubblicazione della presente scheda da parte del Tribunale con divulgazione sul proprio sito internet, o analoghi mezzi informativi, anche attraverso sportelli di informazione istituiti presso la propria sede* [ ] SI [ ] NO;

Allega:
- Fotocopia del documento di identità e del Codice fiscale (o, in alternativa, della tessera sanitaria);

Luogo e data di sottoscrizione* Firma*

_____ _____

I dati indicati con * sono obbligatori al fine dell'iscrizione negli elenchi dei mediatori familiari tenuti presso il Tribunale territorialmente competente con la residenza del professionista